



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

ORDINANZA

**PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E' POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO
SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE**



Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia.

- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977 n° 1085 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli Abbordi in mare” denominata “COLREG 72”;
- VISTA:** la Legge n°979/1982 “Legge sulla difesa del mare”;
- VISTA:** la Legge 28 novembre 1994 n° 84 riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA:** la circolare n°47 del 05 agosto 1996 “Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l’ormeggio delle unità da transito” della Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso ministero della marina mercantile;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n°422 del 19 novembre 1997 recante disposizioni in materia di conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- VISTO:** D. Lgs n.112 del 31 marzo 1998 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi relativi al demanio marittimo alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali;
- VISTO:** il D.P.R. n°272 in data 27 luglio 1999, relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n°485;
- VISTA:** la Legge n°522 del 28 dicembre 1999, e in particolare l’art.12 che, con il quale si demanda alle Regioni la potestà normativa in materia di servizio di trasporto pubblico marittimo entro sei miglia marine dalla costa;
- VISTO:** l’art. 25 della Legge della Regione Campania n°10/2001 che sancisce che la Regione Campania esercita direttamente le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi;
- VISTO:** il D.lgs n° 171/2005 “Codice della Nautica da diporto” e relativo D.M. 146/2008 attuativo dello stesso regolamento;
- VISTO:** il D.lgs n°152/2006 “Testo Unico in materia ambientale”;

- VISTO:** il D.lgs n°81/2008, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- VISTA:** la Delibera 1047 in data 19 giugno 2008 della Regione Campania – Area Generale di Coordinamento n° 14 – Trasporti e Viabilità – Individuazione porti di rilevanza regionale e interregionale ex art. 6, l.r. n. 03/2003, ove l'approdo di Marina d'Equa è stato individuato tra i porti/approdi di rilevanza regionale ed interregionale;
- VISTA:** la nota n. 0655586 del 25 luglio 2008 con la quale, in attesa dei decreti di approvazione degli ambiti portuali previsti dal D.G.R. 1047/2008, la Regione Campania delegava agli Enti Locali a continuare ad esercitare le proprie funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n.9 del 24 febbraio 2011 della Regione Campania –settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime che ha individuato la banchina di Marina di Equa come punto di sbarco del pescato sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n.12 datato 11 marzo 2011 con il quale sono stati individuati requisiti per l'idoneità dei punti di sbarco del pescato;
- VISTA:** la Legge Regionale 29 giugno 2021 n.5, il cui art. 40 conferisce ai Comuni l'esercizio di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale;
- VISTO:** D.lgs. 8 novembre 2021, N. 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE";
- RITENUTO:** necessario e indispensabile provvedere alla rivisitazione e al riordino delle sopra richiamate norme che disciplinano la navigazione, l'ormeggio e gli accosti delle unità navali nel porticciolo di Marina d'Equa, la destinazione d'uso della banchina e l'accesso e la circolazione dei pedoni e dei veicoli in ambito portuale;
- VISTI:** gli articoli 16,17, 30, 62, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 80 e 81 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 - Approvazione del Regolamento

È approvato e reso esecutivo l'annesso **"Regolamento di disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono nel porto della Marina di Equa"**, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Tale regolamento abroga e sostituisce l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Castellammare n. 86/2016 datata 10/10/2016 ed ogni altra norma in contrasto con il presente regolamento.

Art.2 - Entrata in vigore

Il regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore a decorrere dalle ore 08.00 del 25.03.2024.

Art. 3 - Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili per danni che potrebbero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo, in tal senso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli artt. 1164, 1174,1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dall'art. 650 del Codice Penale, dal titolo V del Decreto Legislativo n.171/2005, dalla L. 4/2012 e ss.mm.ii. in materia di pesca, dalla L. 689/81, del D.Lgs. 152/2006 ovvero dalle normative vigenti nelle rispettive materie.

Per quanto non espressamente disciplinato relativamente alla materia della circolazione stradale, si applica il Codice della Strada D.lgs. n° 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione D.lgs. n° 495/1992.

Art. 4 - Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, del Comune di Vico Equense e della Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov/castellammaredistabia, del sito del Comune di Vico Equense www.vicoequense.gov.it, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

E' fatto obbligo al Comune di Vico Equense di adottare ogni idonea iniziativa atta a pubblicare il contenuto del Regolamento e di apporre idonea segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Regolamento.

Castellammare di Stabia, (data del protocollo digitale)

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Rosamarina SARDELLA

Regolamento di disciplina della circolazione in genere e delle attività che si svolgono nel Porto della Marina di Equa

Art. 1) Limiti dell'ambito Portuale

Il Porto di Marina di Equa è delimitato verso est dal molo di sottoflutto costituito in radice da una banchina in calcestruzzo di circa 50mt. e dal suo prolungamento mediante una scogliera di protezione in blocchi lapidei di origine vulcanica lunga circa 50mt., con quota berma a 2.50mt., sulla cui testata insiste il fanale d'ingresso portuale di colore rosso (contraddistinto dal n.2581 dell'Elenco Fari e Segnali da Nebbia), mentre verso ovest è delimitato dal molo di sopraflutto in calcestruzzo di circa 150mt., costituito da muro paraonde con altezza di circa 4,5mt. e dal suo prolungamento mediante una scogliera di protezione in elementi vulcanici lunga circa 100mt., con quota berma a 3.80mt., sulla cui testata insiste il faro d'ingresso portuale di colore verde (contraddistinto dal n.2580 dell'Elenco Fari e Segnali Nebbia).

L'individuazione grafica delle aree disciplinate dal presente Regolamento sono evidenziate nell'allegata planimetria (***Allegato n.1***) e i limiti dell'ambito portuale sono racchiusi nella delimitazione di colore rosso.

Art. 2) Denominazione e destinazione d'uso dei moli e delle banchine

La banchina di sottoflutto a partire dalla radice, per i primi 50mt. è delimitata ed utilizzata per attività di elioterapia e balneazione. L'utilizzo è regolato da specifiche concessioni, ovvero provvedimenti abilitativi demaniali e/o autorizzazioni dell'Ente gestore.

La banchina di sopraflutto è delimitata in radice da una doppia sbarra metallica (parte della quale elettrificata e dotata di apertura/chiusura mediante telecomando a distanza), al fine di limitare l'ingresso veicolare.

In ragione degli spazi di manovra limitati e dall'assenza di barriere - parapetto lungo il ciglio banchina, l'ingresso veicolare è consentito e contingentato esclusivamente ai soggetti autorizzati, quali società operanti in regime di art. 68 del Codice della Navigazione, nonché operatori portuali, armatori e personale marittimo appartenenti alla flotta peschereccia, concessionari/affidatari di aree di Demanio Marittimo, che abbiano presentato l'istanza alla locale Autorità Marittima mediante ***Allegato n.2*** e solo dopo essere stati formalmente autorizzati. L'autorizzazione di cui sopra è necessaria per ***accedere*** al molo di sopraflutto con i veicoli accreditati, ove è consentita esclusivamente la ***fermata*** del veicolo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e

scarico di prodotti e materiali, per un arco temporale non superiore a 15 minuti, mentre è sempre vietata la **sosta** di qualsiasi veicolo.

Nei primi 15mt. dal varco di accesso, parallelamente al ciglio banchina, è posizionata la rampa di accesso pedonale (sempre aperta al pubblico), a seguire vi è l'area riservata alla cartellonistica/info point portuale. Nei successivi 15mt. sono ubicati i punti di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in ambito portuale, in aderenza al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Campania.

La parte di molo compresa dalla bitta n° 1 alla bitta n° 7 è costituita da aree Demaniali marittime libere destinate al transito, dalla bitta n° 07 alla bitta n° 10 sono aree destinate all'evoluzione della gru portuale, nonché area di sosta tecnica riservata alle unità-vettori destinatari di varo/alaggio.

La parte di molo compresa tra la bitta n° 10 e la bitta n° 14 è costituita da aree Demaniali marittime libere destinate al transito, mentre dalla bitta n° 14 alla bitta n° 20 sono ubicate le aree Demaniali marittime affidate alla locale Cooperativa di pesca, utilizzata e regolata da specifiche concessioni, provvedimenti abilitativi demaniali e/o autorizzazioni dell'Ente Gestore (aree delimitate in blu e verde nella planimetria).

Verso la testata del molo di sopraflutto, sul lato ovest, sono ubicati n. 8 locali affidati alla locale Cooperativa di pesca, di cui n.5 destinati al ricovero delle attrezzature per la pesca professionale, ad altri n. 3 destinati ad attività complementari alla pesca, il cui utilizzo è regolato da specifiche concessioni, provvedimenti abilitativi demaniali e/o autorizzazioni dell'Ente Gestore.

Nell'area antistante i n. 8 locali, nel caso di comprovata necessità da parte dei soci della cooperativa pescatori, esclusivamente per l'arco temporale compreso dal 1 Ottobre al 30 Aprile, potranno essere autorizzati depositi temporanei di reti e/o attrezzi per la pesca professionale, mediante presentazione dell'istanza conforme all'**Allegato n.3**, (almeno 24 ore lavorative antecedenti alla data di inizio del deposito) alla locale Autorità Marittima, avendo cura di indicare:

- Generalità complete e recapiti telefonici di chi produce l'istanza;
- Estremi identificativi dell'unità da pesca ed elementi descrittivi dell'attrezzo/i;
- Elementi descrittivi dell'ingombro, quali altezza, larghezza e profondità;
- Indicazioni precise del punto in cui si intende depositare le attrezzature;
- Data di inizio e di fine del deposito.

In caso di più richieste della medesima area, il Comandante del Porto valuterà le singole esigenze, assegnando le rispettive priorità.

I marittimi autorizzati al deposito temporaneo delle proprie attrezzature di pesca lungo il molo di sopraflutto, dovranno:

- Riporre le attrezzature su basamenti provvisti di ruote al fine di poterle spostare rapidamente in caso di necessità;
- Coprire le attrezzature con teli plastificati di colore bianco, avendo cura di lasciare a vista il numero di autorizzazione e la matricola dell'unità da pesca;
- Rimuovere ad horas le attrezzature depositate (anche prima del periodo autorizzato) in occasione di manifestazioni in ambito portuale, di lavori, di emergenze o per sopraggiunte esigenze in contrasto con le autorizzazioni rilasciate.

In testata della banchina di sopraflutto, quale naturale prolungamento della stessa, insiste un pontile metallico con calpestio in tavole di legno, lungo circa 40 mt., il cui utilizzo è regolamentato da specifiche concessioni, provvedimenti abilitativi demaniali e/o autorizzazioni dell'Ente Gestore (area delimitata in giallo nell'allegata planimetria).

Art. 3) Traffico Passeggeri

Il pontile metallico in testata del molo di sopraflutto (area delimitata in giallo nell'allegata planimetria) è destinato principalmente ai collegamenti marittimi tra i porti della penisola Sorrentina, mediante gli accosti delle unità navali adibite al Traffico Passeggeri (non RO-RO Pax) appartenenti a Compagnie di Navigazione autorizzate dalla Regione Campania mediante il Piano Accosti Regionale.

Il suo utilizzo secondario è finalizzato ad uso banchina di accosto per le unità da diporto, sia ad uso privato che ad uso commerciale.

A prescindere della tipologia di navigazione, l'unità scalante (Traffico Passeggeri o Diporto) per poter accedere alle ostruzioni portuali ed ormeggiare al pontile, dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Lunghezza fuori tutto non superiore a 40 metri;**
- **Stazza Lorda non superiore a 500 Tonnellate;**
- **Pescaggio non superiore a 4 metri.**

Per garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale, in relazione alla morfologia delle infrastrutture portuali e alle molteplici tipologie di unità scalanti, dovrà essere assicurata:

- una finestra temporale di almeno 10 minuti tra una manovra di disormeggio (partenza) e la successiva manovra di ormeggio (arrivo);
- la sosta in banchina per le operazioni commerciali non potrà eccedere i 15 minuti;
- le unità da diporto privato o diporto commerciale, autorizzate all'utilizzo della banchina, non dovranno mai interferire con le unità impegnate nel trasporto passeggeri ricompreso nel quadro accosti Regionale e/o eventuale accosto occasionale. Il punto di ormeggio dovrà essere liberato almeno 10 minuti prima del

previsto orario di accosto in banchina del vettore. Analogamente, saranno autorizzate all'ormeggio, solo dopo 10 minuti dall'uscita del vettore dal porto.

Art. 4) Accesso, circolazione, transito e sosta sulle aree a terra:

1. Lungo tutta la via Arcoleo, Piazza Marina di Aequa e la prima parte di via Torretta, il limite massimo di velocità è determinato in 15 km/h, fatta eccezione per i veicoli delle forze dell'ordine, veicoli militari, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di assistenza Sanitaria impiegati in situazioni di emergenza e/o di soccorso. E' fatto obbligo comunque ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi.
2. I conducenti dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle attività ricettive presenti nell'ambito portuale e regolando in ogni caso la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia, nevicata, di visibilità ridotta e di traffico intenso.
3. In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso tra veicoli;
4. La sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e verticale, con le limitazioni di categoria e di tempo eventualmente indicate nei pannelli integrativi. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada ed al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o intralcio alle operazioni portuali, è severamente vietata la fermata e/o la sosta dei veicoli:
 - nel raggio di azione della Gru del molo di sopraflutto;
 - in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
 - sulla rampa di accesso e su tutto il molo destinato al traffico passeggeri;
 - ad una distanza inferiore a Mt 1,50 dal ciglio di tutte le banchine;
 - sopra o in prossimità delle prese d'acqua, vani contatori e dei tombini ed in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, di emergenza, commerciali, turistici, all'attività dei cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al libero movimento di altri veicoli.
5. Qualora i veicoli creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe o, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei

conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Marina di Equa, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al “Nuovo Codice della Strada” ed al relativo regolamento di attuazione.

Art. 5) Esercizio delle attività economiche in ambito Portuale

Chi intende accedere, transitare ed esercitare attività di lucro nell’ambito del Porto di Marina di Equa potrà farlo secondo la previsione di cui all’art.68 del Codice della Navigazione “Esercizio di attività economiche nei Porti” e giovandosi della procedura semplificata prevista dall’ art. 19 della legge 241/90, soltanto nei limiti in cui l’attività da svolgere presuppone esclusivamente un’utilizzazione non stabile, né fissa, né prolungata bensì solo occasionale ed itinerante del Demanio Marittimo, previa presentazione della “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ IN AMBITO DEMANIALE MARITTIMO”, conforme allo stampato reperibile sul portale web del Comune di Vico Equense – link: [Modulistica demanio marittimo - Comune di Vico Equense \(comunevicoequense.it\)](http://comunevicoequense.it/Modulistica%20demanio%20marittimo) / [Modello-art.-68.pdf \(comunevicoequense.it\)](http://comunevicoequense.it/Modello-art-68.pdf).

L’Autorità Marittima di Vico Equense istituisce e cura la tenuta di apposito registro, nel quale vengono annotate tutte le imprese che abbiano prodotto la dichiarazione di inizio attività di cui al presente articolo.

L’Autorità Marittima ed il Settore Demanio del comune di Vico Equense, possono in ambito portuale, rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni del presente articolo, al fine di scongiurare eventuali pericoli connessi della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Art.6) Punto di Sbarco per i prodotti della Pesca

1. Sul Molo di sopraflutto, esclusivamente all'interno dell'area meglio individuata nell'allegata planimetria, sono consentite le operazioni di trasferimento dei prodotti della pesca, dalle unità da pesca ai locali frigo ubicati nel box n.4 o verso automezzi coibentati/refrigerati, secondo le modalità disciplinate dalla Regione Campania con il D.D. AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n° 12 in data 11.03.2011 e ss.mm.ii.;
2. Le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti di cui al precedente Comma, sono disciplinate secondo i sottonotati punti:
 - Dal 01 Gennaio al 31 Dicembre, tutti i giorni, dalle ore 00:01 alle ore 24:00;
 - Lungo il tratto di banchina compreso tra la bitta n° 14 e la bitta n° 19, per le sole unità da pesca appartenenti alla locale cooperativa pescatori, aventi punto di

- ormeggio presso il porto della Marina di Equa (area delimitata in blu nell'allegata planimetria);
- Lungo il tratto di banchina compreso tra la bitta n° 19 e la bitta n° 20, per tutte le unità da pesca avente lunghezza fuori tutto compresa nei 12 mt. (limite imposto dai limitati specchi acquei riservati all'evoluzione, necessari a garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale) (area delimitata in verde nell'allegata planimetria).
3. L' utilizzo del punto di sbarco è consentito a tutte le unità da pesca professionali regolarmente armate, nonché a tutti gli automezzi provvisti di autorizzazione sanitaria e/o "Accord Transport Perissable (A.T.P.)", riconducibili a società operanti nel settore ittico, debitamente censiti ed operanti in ambito portuale in regime di Art.68 del Codice della Navigazione;
 4. Per tutta la durata delle operazioni di imbarco e sbarco, gli operatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nell'Allegato "A" del Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n° 12 datato 11.03.2011 e ss.mm.ii.;
 5. Le unità da pesca che non ormeggiano presso il porto della Marina di Equa ed hanno la necessità di utilizzare il punto di sbarco, sono autorizzate all'ormeggio tra la bitta n. 19 e la bitta n.20, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di sbarco/imbarco del prodotto ittico (area delimitata in verde nell'allegata planimetria);
 6. Lungo tutto il punto di sbarco non sono consentite attività diverse dallo sbarco/imbarco del pescato e delle attrezzature da pesca;
 7. Al termine delle operazioni di trasferimento del prodotto ittico dall'unità da pesca al vettore terrestre, il Comandante dell'unità da pesca è tenuto a vigilare e/o operare la pulizia della banchina;
 8. E' facoltà dell'Autorità Marittima autorizzare ulteriori operazioni, in deroga alle disposizioni del presente articolo, in caso di urgenza e/o necessità rappresentate dai singoli operatori.

Art. 7) Attività di varo ed alaggio di unità navali

Lungo il perimetro del Molo di sopraflutto, in virtù della Concessione Demaniale Marittima n° 15/2008 e ss.mm.ii., in capo alla Cooperativa S. Antonio di Aequa A.r.l., vi è installata una Gru a braccio rotante, per le operazioni di alaggio e varo di unità navali. Asservita alla Gru vi è un'area di sosta tecnica pari a 27mq (3m. x 9m.), con sottostante serbatoio interrato con griglia, necessario alla raccolta delle acque di dilavamento proveniente dalla pulizia delle unità con acqua dolce.

Durante le operazioni di alaggio e varo:

- dovrà essere predisposta un'adeguata perimetrazione dell'area, atta ad impedire che estranei possano avvicinarsi al raggio di azione della gru;
- dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta "ATTENZIONE CARICHI SOSPESI";
- dovrà essere garantita la piena fruibilità delle aree adiacenti alla gru, sgomberando le aree portuali da eventuali carrelli/veicoli presenti lungo la banchina al termine delle operazioni di alaggio e varo.

E' vietata ogni forma di operazione riconducibile all'alaggio e varo di unità navali, con l'utilizzo di altri mezzi meccanici (automezzi/autocarri muniti di gru, carrelli stradali, carroattrezzi ecc.), salvo specifiche deroghe disposte dell'Autorità Marittima, a fronte di motivate esigenze strettamente correlate alla sicurezza della navigazione e/o all'inquinamento ambientale e marino.

Art. 8) Comunicazioni preventive di ingresso e di uscita dal Porto

Prima dell'entrata nel porto e all'uscita dallo stesso, le unità navali impiegate nel servizio pubblico di trasporto passeggeri, dovranno contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia a mezzo VHF sul **Canale 13**, o in alternativa via telefono (081.801.5445) la Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, comunicando i seguenti dati:

- Nominativo della nave;
- Orario di arrivo e Porto di provenienza /orario di partenza e Porto di destinazione;
- Numero dei passeggeri a bordo.

Sono esonerati dagli obblighi del presente articolo:

- i titolari/conduuttori delle unità da diporto che hanno regolare contratto di ormeggio negli specchi acquei portuali della Marina di Equa;
- i titolari/conduuttori di tutte le unità che non hanno l'obbligo di avere a bordo un impianto di radiocomunicazione.

Art. 9) Norme di condotta negli specchi acquei portuali

1. E' fatto obbligo a tutte le unità in ingresso, in uscita ed in navigazione lungo i corridoi di lancio portuali, di navigare ad una velocità non superiore alla minima necessaria per la manovrabilità e il buon governo, al fine di poter agire in maniera appropriata ed efficace per evitare collisioni, evitare di generare moto ondoso e risacca all'interno del bacino portuale che potrebbe risultare dannoso per le unità all'ormeggio;

2. Le unità dovranno essere ormeggiate così come previsto dal piano ormeggi approvato dal comune di Vico Equense mediante delibera di G.C. n° 36 in data 16.03.2017 ed eventuali seguenti varianti, modifiche, integrazioni;
3. L'ormeggio deve essere attuato con cavi di struttura idonea ed in numero adeguato in modo da poter far fronte ad eventuali peggioramenti delle condizioni meteo marine.
4. Ai fini della sicurezza portuale, lungo il pontile destinato al Traffico Passeggeri/diporto), è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità all'inglese (ovvero a pacchetto), con la murata parallela alla banchina. Tuttavia, laddove le caratteristiche strutturali e/o tecniche dell'unità scalante richiedesse la necessità dell'adozione di una diversa tipologia di ormeggio (ormeggio in andana, ecc) dovrà essere preventivamente rappresentato dal Comando di bordo ed eventualmente essere espressamente autorizzato dal Comandante del porto. Non è consentito l'affiancamento a pacchetto tra le navi.

Art. 10) Obblighi del Comando di bordo durante l'imbarco/sbarco dei passeggeri.

I Comandanti delle unità navali, quali rappresentanti in loco dell'armatore, devono assicurarsi che l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri avvenga in maniera ordinata e senza pericoli.

Tenuto conto degli obblighi e delle responsabilità che gli Artt. 407 e 409 del Codice della Navigazione pongono in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza per l'imbarco/sbarco dei passeggeri, gli armatori devono adottare ogni utile iniziativa per il corretto instradamento e incolonnamento dei passeggeri diretti a bordo delle proprie unità navali o da queste sbarcati.

Gli armatori, inoltre, devono garantire la presenza di personale specializzato in banchina capace di garantire il regolare, ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri.

Tale personale, le cui generalità e recapiti vanno comunicati alla locale Autorità Marittima, dovrà essere facilmente riconoscibile ed esser presente in banchina prima dell'arrivo della nave, fornendo ogni tipo di assistenza per i cavi d'ormeggio, i quali dovranno essere regolati in modo da non essere mai in bando.

Allo scopo di facilitare i controlli da parte del personale preposto alle operazioni di imbarco, nonché al fine di indirizzare meglio i passeggeri, per ogni unità navale deve essere sistemata in modo ben visibile e in prossimità del punto di imbarco un cartello che indichi:

- il numero massimo di passeggeri che l'unità navale è autorizzata a trasportare;
- l'orario di partenza ed il porto di immediata destinazione.

Durante la sosta in porto le navi devono:

1. mantenere un efficace servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condizioni meteo marine ed in perfetta efficienza tutti i servizi con particolare riguardo a quelli per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
2. mostrare i fanali e i segnali previsti dalla COLREG 72;
3. mantenere l'ascolto continuo sul canale di lavoro (**13 VHF**), o sul canale di soccorso (**16 VHF**);
4. mantenere issata la bandiera della Stato di appartenenza e dello Stato Italiano;
5. assicurare la presenza a bordo, ovvero assicurare l'immediata reperibilità del Comandante o di altro Ufficiale/Marittimo in possesso di abilitazione al comando e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra della nave;
6. tenere disattivati i radar di bordo e le eventuali ancore in posizione da non creare pericoli o danni;
7. evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
8. posizionare in modo ben visibile, cartelloni riportanti il divieto di accesso a persone non autorizzate qualora l'unità sia in sosta inoperosa;
9. evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento. Eventuali richieste in tal senso possono essere autorizzate di volta in volta dalla locale Autorità Marittima, fermo restando l'obbligo di garantire, con apposita dichiarazione scritta, la pronta ed immediata disponibilità di un rimorchiatore di adeguata potenza.

La locale Autorità Marittima ha facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi o se ritenuto più opportuno, di lasciare gli ormeggi per avverse condizioni meteo marine nonché di adottare qualsiasi altra misura connessa alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

Art. 11) Autorizzazione all'Accosto Occasionale / Ormeggio

I vettori autorizzati dalla Regione Campania ad effettuare accosti di linea da/per il Porto di Marina di Equa, devono darne comunicazione a mezzo PEC alla Delegazione

di Spiaggia di Vico Equense, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, allegando copia del provvedimento autorizzativo regionale.

Allo stesso modo tutti coloro che intendono effettuare accosti diversi da quelli previsti dal quadro accosti vigente della Regione Campania, dovranno far pervenire a mezzo PEC, istanza di cui all'***Allegato n.4***, almeno due giorni lavorativi antecedenti al previsto arrivo in porto, al fine della verifica dell'istruttoria, nonché della disponibilità della banchina. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà per il Comandante del porto di valutare istanze pervenute fuori dal termine suindicato purché opportunamente motivate. La richiesta si intende accolta quando l'Autorità Marittima, nel rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione, nonché delle prescrizioni di polizia portuale, abbia espresso formalmente e per iscritto il proprio nulla osta. In mancanza di tale provvedimento la richiesta si intende respinta.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al 2° capoverso del presente articolo, i seguenti soggetti:

1. i titolari/conduuttori delle unità da diporto e da pesca che ormeggiano negli specchi acquei, in concessione / affidamento;
2. i titolari/comandanti delle unità navali che hanno la necessità di scalare nel porto di Marina di Equa per cause improvvise e/o di forza maggiore, costoro dovranno richiedere preventivamente l'autorizzazione all'ingresso in porto alla locale Autorità Marittima, con le modalità richiamate nell'art.8 e successivamente regolarizzare l'accosto presso gli Uffici della Delegazione di Spiaggia di Vico Equense.

Art. 12) Sospensione/annullamento/ritardo corsa di linea o accosto occasionale

La mancata effettuazione di un arrivo o di una partenza inseriti nel quadro accosti della regione Campania, dovrà essere comunicata tempestivamente (entro e non oltre trenta minuti dall'orario di previsto arrivo o prevista partenza) a mezzo PEC dalla società autorizzata ed incaricata di servizio di trasporto pubblico e/o anticipata per il tramite del Comandante dell'unità navale interessata, per gli opportuni accertamenti di Polizia Marittima e Portuale.

Apposita e dettagliata relazione in ordine ai motivi della mancata effettuazione della corsa, con allegata copia conforme del giornale nautico - parte II, dovrà pervenire alla medesima Autorità Marittima entro le successive 24 ore.

Analoga comunicazione, dovrà pervenire alla Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, per ritardi superiori a 30 minuti dell'unità di linea rispetto agli orari del quadro accosti.

Nel caso in cui sia cessata la necessità di effettuare un accosto occasionale, richiesto con le modalità di cui all'Art.11 - 2° comma, la società istante dovrà darne immediata comunicazione a mezzo PEC.

Art.13) Norme particolari per pescherecci ed unità da diporto

Alle unità da diporto ed alle unità da pesca, per quanto rispettivamente applicabile, è vietato:

1. Lasciare attrezzatura da pesca o altro materiale di bordo, se non nelle aree specificatamente autorizzate;
2. Sostare in zone di banchina destinate al traffico passeggeri/pesca;
3. Lavare l'unità e/o gli equipaggiamenti e/o attrezzature della stessa, utilizzando saponi, schiume, solventi ecc.
4. Scaricare nello specchio acqueo portuale, qualsiasi rifiuto solido e/o liquido.

Art. 14) Lavori subacquei in ambito portuale

Tutti i lavori subacquei ricadenti nell'ambito portuale devono essere svolti esclusivamente da personale muniti dell'abilitazione di Operatore Tecnico Subacqueo (O.T.S.) regolarmente iscritto presso i Registri detenuti dall'Autorità Marittima, previa istanza avanzata conforme all'***Allegato n°5***, da presentare almeno due giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio lavori.

I lavori dovranno essere svolti in orario diurno e nel rispetto di tutte le normative di settore, necessarie allo svolgimento dell'attività subacquea.

Il personale O.T.S. in immersione, deve segnalarsi secondo la normativa vigente ed essere assistito da persona esperta nel nuoto e salvamento, da terra o su idoneo mezzo nautico.

Art. 15) Sinistri marittimi e dichiarazioni di evento straordinario

Le unità navali che arrecano danni a persone, opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero che riportino avarie che le costringano a fermarsi, ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino devono dare immediata comunicazione alla Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, anche via telefono (081.801.5445) e/o alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia mediante apparato

VHF - Canale 13 e rimanere a disposizione per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venga a conoscenza di una situazione di pericolo.

Art. 16) Unità in disarmo e in sosta notturna

L'armatore o il comandante dell'unità che intende porre in disarmo o effettuare la sosta notturna nel Porto di Marina di Equa deve presentare, almeno due giorni lavorativi antecedenti, apposita istanza in bollo alla Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, indicando le generalità complete dell'armatore, del proprietario con i relativi recapiti telefonici, nonché i dati relativi all'unità in questione, assicurando la presenza o l'immediata reperibilità di personale idoneo, necessario a fronteggiare emergenze e che all'occorrenza abbia le abilitazioni necessarie per manovre l'unità, indicando anche per quest'ultimi, le generalità complete ed i recapiti telefonici.

Il disarmo o la sosta notturna saranno appositamente autorizzati dalla locale Autorità Marittima a fronte delle garanzie di seguito prescritte:

- presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni/spese di rimozione che si dovessero appalesare necessarie;
- istituzione di idoneo servizio di guardiania, secondo quanto disposto dall'Autorità Marittima;
- nel caso di molteplici istanze finalizzate alla sosta notturna e recanti periodi concomitanti, l'Autorità Marittima ripartirà in modo equo i periodi richiesti alle società istanti;
- eventuali altre prescrizioni che verranno imposte dall'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima potrà revocare in ogni momento l'autorizzazione per esigenze connesse alla sicurezza ed alle attività portuali.

Art. 17) Divieti

Lungo tutte le banchine, i moli di sopraflutto e sottoflutto, nonché negli specchi acquei corrispondenti e ricadenti nell'ambito del Porto di Marina di Equa, salvo specifiche concessioni, provvedimenti abilitativi demaniali e/o autorizzazioni dell'Ente Gestore, ovvero espresse deroghe concesse dall'Autorità Marittima, **è vietato**:

1. Effettuare lavori di manutenzione a tutte le tipologie di unità navali (traffico passeggeri, unità da pesca, unità da diporto, uso conto proprio ecc);
2. Occupare con attrezzature da pesca, tender, materiali e/o oggetti vari, le banchine, i moli, i pontili, le scogliere e le spiagge;

3. Scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo n.9 del 24/02/2011 pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011 e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n.12 del 11/03/2011 e ss.mm.ii., salvo l'adozione di provvedimenti specifici riferiti alla vendita al dettaglio del pescato, da adottare da parte dell'Amministrazione comunale di concerto con l'A.S.L. di competenza;
4. Esercitare la pesca professionale, sportiva ed amatoriale con qualunque attrezzatura, con ausilio di mezzi nautici e non, sia la pesca subacquea che quella di superficie;
5. Effettuare la balneazione in tutto lo specchio acqueo portuale;
6. Ormeggiare qualsiasi unità al di fuori dalle aree demaniali affidate in concessione/affidamento, riconducibili a quelle previste nel "Progetto di riordino delle concessioni dello specchio acqueo del Porto di Seiano per motivi di Sicurezza della Navigazione" approvato con delibera di G.C. n° 36 in data 16.03.2017;
7. Lavare con qualsiasi prodotto schiumoso le imbarcazioni, i natanti, nonché le attrezzature di bordo (motori fuoribordo, tender, cuciniera, passerelle, salvagenti, ecc.) e le attrezzature da pesca (reti, nasse, contenitori ecc.).
8. Lavare anche con la semplice acqua dolce qualsiasi autoveicolo lungo i moli e le banchine;
9. Accendere fuochi e/o utilizzare fonti termiche se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima/Autorità di Pubblica Sicurezza;
10. Fare uso di segnalamenti acustici e luminosi non necessari e non prescritti ai fini della sicurezza della navigazione;
11. Effettuare immersioni, per qualunque finalità se non opportunamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
12. Ingombrare, con attrezzature di bordo (tender, cuciniera, passerelle, salvagenti, ecc.) o comunque, con oggetti o materiali di qualunque natura le banchine, i moli, i pontili e tutte le aree non espressamente destinate a tale scopo, in assenza di specifica autorizzazione;
13. Depositare/abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia nell'intera area portuale, ad eccezione delle specifiche categorie consentite dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Campania, mediante il conferimento in apposite aree di raccolta;
14. Occupare spazi demaniali quali banchine, moli, pontili e scogliere mediante l'utilizzo di attrezzature ed arredi balneari;

15. L'ingresso, l'uscita e la navigazione nei corridoi di lancio di tutti i natanti non muniti di propulsione meccanica (pedalò, canoe, ecc), ad eccezione di quelli scortati da unità da diporto a propulsione meccanica, impegnati in manifestazioni sportive, campagne educative/addestrative, ecc;
16. Prelevare acqua di mare con qualsiasi strumento, sia per un utilizzo privato che per quello pubblico o destinato ad attività commerciali;
17. L'ingresso e la navigazione in ambito portuale, di moto d'acqua e/o acquascooter;
18. Lo sci nautico;
19. L'ammarraggio o decollo di idrovolanti;
20. Ogni altra attività marinara che possa recare intralcio e pericolo all'ingresso-uscita delle navi ed alla sicurezza della navigazione in generale.



Alla **DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
VICO EQUENSE**

ISTANZA DI ACCESSO E SOSTA TEMPORANEA IN AMBITO PORTUALE
(Art. 2 Regolamento del Porto Marina di Equa)

Io sottoscritto _____ nato il __/__/__ a _____
cittadinanza _____ residente _____ in Via/Viale/Piazza _____
n° _____ recapito telefonico _____ e-mail / Pec _____
in qualità di _____

CHIEDE

il rilascio di un permesso di accesso, circolazione e sosta temporanea lungo il molo di sopraflutto del porto di Marina di Equa, da utilizzare per il/i sottonotato/i veicolo/i, valido per l'anno solare _____:

➤	Marca _____	Modello _____	Targa _____;
➤	Marca _____	Modello _____	Targa _____;
➤	Marca _____	Modello _____	Targa _____;
➤	Marca _____	Modello _____	Targa _____;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, **si dichiara** che l'utilizzo di tale permesso è strettamente finalizzato per: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1. Di aver preso visione del Regolamento del Porto di Marina di Equa approvato con Ordinanza n° 13 del 19/03/2024, con il quale è stata disciplinata la circolazione in genere e le attività che si svolgono nel Porto della Marina di Equa;
2. Di manlevare l'Amministrazione comunale e l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'accesso, circolazione e sosta temporanea del/i proprio/i veicoli.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia libretto/i di circolazione;
- Copia polizza/e assicurativa/e;
- Elenco complessivo dei dipendenti;
- Copia documento di riconoscimento.

Vico Equense,

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA:

Vista: la presente istanza e la relativa documentazione allegata

Vista: la comunicazione di inizio attività di cui all'Art. 5 del Regolamento del Porto di Marina di Equa

Sussistono / Non sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

IL COMANDANTE

Rilasciato permesso n° _____ per l'anno _____

Firma dell'Addetto alla Sezione

Firma per ricevuta

Alla **DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
VICO EQUENSE**

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DI ATTREZZI PROFESSIONALI DA PESCA
(Art. 2 Regolamento del Porto Marina di Equa)

Io sottoscritto _____ nato il __/__/__ a _____
cittadinanza _____ residente _____ in Via/Viale/Piazza _____
n° _____ recapito telefonico _____ e-mail / Pec _____
in qualità di _____ dell'unità da pesca avente matricola n° _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per il deposito temporaneo delle attrezzature professionali per la pesca, così come disciplinato dall'Articolo n. 2 del Regolamento del Porto di Marina di Equa per:

tipo di attrezzo da pesca _____ avente larghezza di _____, lunghezza di _____, altezza di _____, da depositare dal __/__/__ al __/__/__ nelle adiacenze del box n. _____ per la seguente motivazione _____.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1. Di aver preso visione del Regolamento del Porto di Marina di Equa approvato con Ordinanza n° 13 del 19/03/2024, con il quale è stata disciplinata la circolazione in genere e le attività che si svolgono nel Porto della Marina di Equa;
2. Di manlevare l'Amministrazione comunale e l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a seguito del deposito delle proprie attrezzature da pesca.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia documento di riconoscimento
- Fattura di acquisto (nel caso di nuove attrezzature)

Vico Equense,

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA:

Vista: la presente istanza e la relativa documentazione allegata

Vista: la documentazione in possesso dello scrivente Ufficio

Sussistono / Non sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

IL COMANDANTE

Si rilascia l'Autorizzazione n° _____ dell'anno _____

Firma dell'Addetto alla Sezione

Firma per ricevuta

Alla **DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
VICO EQUENSE**

ISTANZA PER L'ACCOSTO OCCASIONALE / ORMEGGIO
(Art. 11 Regolamento del Porto Marina di Equa)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il __/__/____ a _____
 cittadinanza _____ residente in _____ alla Via/V.le/P.zza _____
 n° _____ recapito telefonico _____ in qualità di _____
 della società _____ con sede in _____ alla via _____
 n.____, proprietaria/armatrice dell'unità denominata _____ matricola n° _____
 abilitata alla navigazione _____, avente lunghezza f.t. _____,
 larghezza _____, stazza lorda _____ e pescaggio _____

CHIEDE

il nulla osta per l'Accosto Occasionale / Ormeggio della propria unità, avente caratteristiche tecniche compatibili a quelle descritte dall'Articolo n. 3 del Regolamento del Porto di Marina di Equa, con il fine di _____, secondo il sottonotato prospetto:

GIORNO	UNITA'	E.T.A.	PORTO DI PROVENIENZA	E.T.D.	PORTO DI DESTINAZIONE
__/__/__		__:__		__:__	
__/__/__		__:__		__:__	
__/__/__		__:__		__:__	
__/__/__		__:__		__:__	

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1. Di aver preso visione del Regolamento del Porto di Marina di Equa approvato con Ordinanza n° 13 del 19/03 /2024, con il quale è stata disciplinata la circolazione in genere e le attività che si svolgono nel Porto della Marina di Equa;
2. Di manlevare l'Amministrazione comunale e l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose durante le fasi di ormeggio, sosta e disormeggio della propria unità.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia documento di riconoscimento
- Documentazione tecnica dell'unità.

Luogo e data

FIRMA

MARCA DA
BOLLO

Alla **DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
VICO EQUENSE**

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE DI LAVORI SUBACQUEI IN AMBITO PORTUALE
(Art. 14 Regolamento del Porto Marina di Equa)

Io sottoscritto _____ nato il __/__/__ a _____
cittadinanza _____ residente _____ in Via/Viale/Piazza _____
n° _____ recapito telefonico _____ e-mail / Pec _____
in qualità di _____ iscritto al numero _____ dei S.S.L di _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare immersione/i in ambito portuale dal __/__/__ al
__/__/__ per _____

_____ ,
mediante l'impiego di n. ____ O.T.S. e n. ____ mezzi nautici / unità di appoggio, così come
disciplinato dall'Articolo n. 14 del Regolamento del Porto di Marina di Equa.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1. Di aver preso visione del Regolamento del Porto di Marina di Equa approvato con Ordinanza n° 13 del 19/03/2024, con il quale è stata disciplinata la circolazione in genere e le attività che si svolgono nel Porto della Marina di Equa;
2. Di manlevare l'Amministrazione comunale e l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante tutta la fase dei lavori di che trattasi.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia documento di riconoscimento;
- Copia del/i libretto/i di ricognizione;
- Disciplinare Tecnico e/o altra documentazione relativa ai lavori da eseguire;
- Documentazione del/i mezzo/i nautico/i da impiegare.

Vico Equense,

FIRMA
